



COMUNICATO STAMPA
CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 57

3/11/2023
PALAZZO CHIGI

impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, commessi negli ultimi 3 periodi d'imposta antecedenti). Nei periodi d'imposta oggetto di concordato, i contribuenti sono comunque tenuti agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale. Decorso il biennio oggetto di concordato, permanendo i requisiti, l'Agenzia delle entrate formula una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire. L'adesione non produce effetti ai fini dell'IVA, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie.

Potranno aderire al CPB anche gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfettario. Anche per tali contribuenti, si prevede che l'accettazione della proposta dell'Agenzia delle entrate per la definizione biennale del reddito costituisca l'obbligo di dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi d'imposta interessati, nei quali contribuenti saranno inoltre tenuti agli obblighi previsti per i soggetti che aderiscono al regime forfettario. Inoltre, si disciplinano le modalità di individuazione del reddito ai fini del concordato e si disciplina l'ipotesi di rinnovo, cessazione e decadenza dal concordato (come per il concordato per gli ISA).

Per i periodi d'imposta oggetto del concordato, gli accertamenti non potranno essere effettuati salvo che in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza dal concordato; l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono concordato preventivo biennale o ne decadono; i soggetti che adottato il regime concordatario potranno godere di termini maggiori per effettuare i versamenti relativi all'acconto e al saldo in scadenza al 30 giugno.

.....

PROVVEDIMENTI SULLA CONDIZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi di attuazione della legge 22 dicembre 2021, n. 227.

1. Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base e di accomodamento ragionevole e della valutazione multidimensionale per l'elaborazione ed

attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato (decreto legislativo – esame preliminare)

Il decreto interviene con norme relative alla definizione della condizione di disabilità, all'accertamento di tale condizione, alla revisione dei suoi processi valutativi di base, alla valutazione multidimensionale della disabilità e alla realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato della persona con disabilità. L'obiettivo è di assicurare il riconoscimento della condizione di disabilità, per rimuovere gli ostacoli e per attivare i sostegni utili, alle persone con disabilità, al pieno esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, delle libertà e dei diritti civili e sociali nei vari contesti di vita, liberamente scelti.

Il provvedimento si inquadra nel programma di riforme che, a partire dalla Riforma 1.1 della Missione 5, Componente 2, del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR), prevede l'attuazione di una specifica normativa in materia di disabilità, intitolata "Legge quadro per le disabilità".

Il decreto risulta particolarmente innovativo rispetto all'attuale contesto normativo in particolare sotto cinque aspetti:

1. nell'introdurre le definizioni di disabilità, della condizione di disabilità e della persona con disabilità, si prende le mosse dalla nuova prospettiva della "disabilità" non derivante più dalla mera visione medica dell'impedimento determinato dalla malattia o patologia ma intesa quale risultato dell'interazione tra persone con compromissioni e barriere comportamentali e ambientali che impediscono o limitano la partecipazione nei diversi contesti di vita;
2. l'adozione dal 1° gennaio 2025 della classificazione internazionale delle malattie (ICD) dell'Organizzazione mondiale della sanità e della classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF): il loro utilizzo congiunto fornisce un quadro più ampio e significativo della salute delle persone;
3. **il procedimento unitario** (e unificato) di valutazione di base, affidato all'INPS dal 1° gennaio 2026, **finalizzato alla certificazione che accerti la sussistenza della condizione di disabilità, unificato al processo dell'accertamento dell'invalidità civile, della cecità civile, della sordocecità, degli alunni con disabilità, degli elementi utili alla definizione della condizione di non autosufficienza.** Il procedimento è attivato da un certificato medico introduttivo ed è distinto dalla successiva valutazione multidimensionale volta alla predisposizione di un progetto di vita della persona con disabilità;
4. il procedimento di valutazione multidimensionale per la predisposizione del progetto di vita: all'esito della valutazione di base, la persona con disabilità può chiedere di avviare il

procedimento di valutazione multidisciplinare. Si tratta di una valutazione bio-psico-sociale, effettuata da un'unità di cui fa parte anche la persona con disabilità e che, **partendo dagli esiti della valutazione di base, li arricchisce con particolare riferimento al concreto contesto sociale** in cui la persona svolge la propria vita. Si tratta di un **fondamentale strumento di coordinamento di tutto l'insieme di misure e interventi rivolti alla persona**. La presenza nella unità di valutazione anche di soggetti delle istituzioni ed enti assistenziali coinvolti nella fase attuativa rende il progetto di vita un vero e proprio patto di corresponsabilità;

5. il diritto all'accomodamento ragionevole, con la previsione di un procedimento consistente in modifiche e adattamenti ritenuti necessari, purché non eccessivi o sproporzionati, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio dei diritti civili e sociali.

Si prevede per tutto l'anno 2025 una fase di sperimentazione, con l'applicazione a campione delle disposizioni sia in materia di valutazione di base che relativamente alla valutazione multidimensionale, finalizzata anche all'aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento.

2. Istituzione della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni in favore delle persone con disabilità, in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge 22 dicembre 2021, n. 227 (decreto legislativo – esame preliminare)

Il decreto introduce disposizioni volte a definire, anche con il supporto della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) in favore delle persone con disabilità.

A tale fine si prevede l'istituzione di una Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui fanno parte, oltre ai ministri competenti per materia, un delegato della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, il Presidente della Conferenza delle Regioni, il Presidente dell'ANCI e i Presidenti delle Federazioni maggiormente rappresentative delle Associazioni in materia di disabilità.

La Cabina di regia effettua la preventiva ricognizione delle prestazioni essenziali delle persone con disabilità, elabora linee guida per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni; riconosce il progetto individuale di vita come livello essenziale delle prestazioni; verifica le modalità di integrazione dei LEP con i livelli essenziali di assistenza (LEA); assicura il coordinamento e la piena effettività della normativa riguardante sussidi, incentivi e agevolazioni

per le persone con disabilità, anche con riguardo alle tutele previste dalla normativa in materia di invalidità civile. Nelle more dell'individuazione dei LEP, la Cabina di regia individua concrete modalità – anche promuovendo collaborazioni tra pubblico, privati e terzo settore – per prevedere e garantire obiettivi di servizio. Inoltre, concorre a determinare gli indirizzi di impiego delle risorse destinate alla definizione e all'attuazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, secondo i principi di sussidiarietà e differenziazione e in base ai modelli territoriali di assistenza integrata. Infine, assicura il raccordo con la Cabina di regia per la determinazione dei LEP istituita presso la Presidenza del Consiglio.

.....

STATI DI EMERGENZA

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato:

- la dichiarazione di stato d'emergenza, per dodici mesi, nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato, in conseguenza degli eventi meteorologici di eccezionale intensità verificatisi a partire dal 2 novembre 2023 che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando alcune vittime, l'allagamento e l'isolamento di diverse località, nonché l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni. Considerata la necessità di dare immediata risposta alla popolazione colpita, è stato disposto un primo stanziamento di 5.000.000 di euro per garantire le misure e gli interventi più urgenti volti al soccorso e all'assistenza alla popolazione e al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione rifiuti e delle macerie;
- la dichiarazione dello stato di emergenza, per un periodo di dodici mesi, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 18 settembre 2023 nel territorio dei Comuni di Brisighella, in provincia di Ravenna, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Modigliana, Predappio, Rocca San Casciano e Tredozio, in provincia di Forlì-Cesena. Per le esigenze più immediate sono stati stanziati 6.000.000 di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali;
- la proroga di dodici mesi dello stato di emergenza già deliberato in conseguenza degli eccezionali eventi che si sono verificati il giorno 15 settembre 2022 nel territorio dei comuni di Gubbio, Pietralunga e di Scheggia e Pascelupo, in provincia di Perugia.

.....

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA